

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ACCREDITAMENTO E QUALITÀ 18 dicembre 2025, n. 9
“CENTRO DE MARZIO S.r.l.” (P. IVA 04392150720) – Autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dell’attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine (n. 1 RMN), presso la struttura ubicata in Gravina in Puglia, alla via Casale n. 16.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell’incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell’incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Viste le LL. RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione *“Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale”*;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante *“Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”*;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 22 aprile 2024, n. 526 recante *“Approvazione del ‘Programma triennale di rotazione ordinaria del personale della Regione Puglia 2023-2025”*;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1154 del 04 agosto 2025 *“Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0”. – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis”*;
Visto il D.P.G.R. n. 442 del 06 agosto 2025 con cui sono state apportate ulteriori integrazioni e modifiche all’Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *“MAIA 2.0”*;
Vista la D.G.R. n. 1368 del 22 settembre 2025 avente ad oggetto: *“D.G.R. n. 1289/2021, recante ‘applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 - Funzioni delle Sezioni di Dipartimento.’ Rimodulazione delle funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e il D.P.G.R. n. 442/2025”*;
Visto il D.P.G.R. n. 516 del 24 settembre 2025 con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025;

Vista la D.G.R. n. 1657 del 29 ottobre 2025 recante *“Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 ‘Modello Organizzativo Maia 2.0’ e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione.”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 29 ottobre 2025, n. 1657 recante *“Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0” e s.m.i.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta Regionale oggetto di rimodulazione.”*.

In Bari, presso la Sezione Accreditamento e Qualità, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile dell'Incarico E.Q. "Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale" della medesima Sezione, e confermata dal Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità, si riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9 del 2 maggio 2017 (*“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”*) e s.m.i. prevede:

- all'art. 3 (*“Compiti della Regione”*), comma 3, lett. c) che *“Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. (omissis)”*;
- all'art. 8 (*“Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie ... (omissis)”*), come modificato dall'art. 7 co. 1 lett. c) della L.R. n. 42/2024, che “
 1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune, nonché al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio.
 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale sanitario da impiegare nella struttura”;
 3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1 (...) [tra le quali sono comprese le “strutture per la diagnostica per immagini con l'utilizzo di grandi macchine” di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.3. della medesima legge – n.d.r.];
 4. ... (omissis)
 5. Il Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, verificata la completezza della documentazione di cui al comma 2 e richieste eventuali integrazioni a tale scopo, accerta entro novanta giorni dalla presentazione della domanda l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione.
 6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria ... (omissis);

... (omissis)”.

Il R.R. n. 9 del 12/08/2022 (*“Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e per il rilascio dell'accreditamento istituzionale per strutture che erogano prestazioni di specialistica in regime ambulatoriale TC e RMN. Abrogazione dell'art. 1, comma 1, C., lett. c) del R.R. n. 3/2006”*) pubblicato sul BURP n. 90 suppl.

del 16/08/2022 ed entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione, prevede all'art. 4 (Accreditamento), comma 7 che: *"Anche in deroga al parametro di n. 1 RMN ogni 120 mila abitanti di cui al comma 1, può essere accreditata la RMN per la quale sia stato rilasciato l'unico (o il primo) parere favorevole di compatibilità nell'ambito del distretto socio-sanitario in cui non insistono strutture pubbliche o private autorizzate per RMN grandi macchine, ai sensi dell'art. 49, comma 2, della L.R. n. 52/2019 o successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento."*

Con **D.D. n. 39 del 22/02/2024** il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ha determinato: *"di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 co. 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere di compatibilità favorevole nell'ambito territoriale del DSS BA 04 – Altamura con riferimento all'arco temporale del 1° bimestre per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale per la diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine di cui all'art. 5, co. 1 punto 1.6.3 della medesima L.R. n. 9/2017 e s.m.i. alla richiesta trasmessa dal Comune di Gravina in Puglia (BA), a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "CENTRO DE MARZIO S.r.l.", con sede operativa in Gravina in Puglia (BA) alla via Casale n. 16 per l'installazione di un'apparecchiatura RMN"*.

Con **pec del 01/08/2025** acquisita dalla scrivente Sezione con **prot. n. E448004 del 08.08.2025**, il legale rappresentante della Società in indirizzo ha chiesto: *"l'Autorizzazione all'Esercizio per uso Diagnostico e l'Accreditamento Istituzionale per la seguente apparecchiatura Grande Macchina: apparecchiatura di RM PHILIPS, mod. MR5300, serial number 63632, intensità di campo magnetico 1,5 Tesla;*

Con riserva di esibire qualsiasi altra documentazione a richiesta, in allegato si rimettono:

- *Copia dell'autorizzazione all'esercizio di Diagnostica per Immagini con l'utilizzo di grandi macchine TC giusta LR 9/17 art.5, co.1, sez.1.6.3;*
- *Copia della verifica di compatibilità regionale;*
- *Autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal SUAP Comune di Gravina in Puglia;*
- *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il Titolo di proprietà della struttura;*
- *Titolo attestante l'agibilità;*
- *Comunicazione di avvenuta installazione all'ASL BA ed al Dipartimento di Prevenzione, al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità ed all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro per l'apparecchiatura a R.M.;*
- *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 8 della L.R. n. 9/2017, la congruità del numero e le qualifiche del personale impegnato nella struttura, nonché il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento richiesti dall'art. 20 e 24 della stessa L.R. n. 9/2017 e dal R.R. n. 16/2019;*
- *Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà attestante l'incarico e i titoli accademici del Responsabile Sanitario.*

Per completezza informativa si rappresenta che il Medico Radiologo responsabile sanitario della struttura nonché della sicurezza per il nuovo impianto RM, è il Dott. Claudio Madio; ed il ruolo di Esperto Qualificato della "Sorveglianza Fisica della radioprotezione" e di "Esperto Responsabile della Sicurezza in RM" è svolto dal Dr. Marco Biscione."

Con nota **prot. U521686 del 25/09/2025** la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue: *"(...) Per quanto sopra, considerato che:*

- *la popolazione residente nell'ambito territoriale dell'ASL Bari al 1° gennaio 2024 (fonte ISTAT) è pari a 1.221.782 residenti per cui, ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale, il fabbisogno regolamentare vigente è pari a **n. 10 (dieci) RMN** grandi macchine;*
- *nel territorio dell'ASL Bari secondo il citato criterio regolamentare risultano **già accreditate complessive n. 11 (dodici) RMN** di cui:*
- ***n. 11 (undici) RMN** presso le seguenti **STRUTTURE PRIVATE:***

Progr.	Denominazione	Num. macchine	Comune
1	Santa Maria Spa – Gruppo GVM	1	Bari
2	RM 2000 Centro Di Diagnostica Clinica Srl	1	Bari
3	Raggi X Srl	1	Modugno
4	X-Ray Ultrasound Srl	1	Palo del C.
5	Centro Diagnostico Coratino Srl	1	Corato
6	Ricerche Radiologiche Srl	2	Molfetta
7	Centro Radiologico Pugliese Srl	1	Gravina in P.
8	Studio Radiologico Viterbo Srl	1	Castellana G.
9	Kentron Srl “Centro Giovanni Paolo II”	1	Putignano
10	Sette Erre S.r.l.	1	Adelfia

- pertanto, ai sensi del R.R. n. 9/2022, il fabbisogno numerico ai fini del rilascio dell’accreditamento istituzionale di grandi macchine RMN risulta interamente soddisfatto.

Premesso tutto quanto sopra rappresentato, considerato che la documentazione trasmessa non risulta esaustiva, la scrivente Sezione

- **invita il legale rappresentante della Società richiedente a trasmettere, in tempi brevi:**
 - i. l’autocertificazione resa dal legale rappresentante della **dotazione di macchinari e attrezzature** della struttura di radiologia;
 - ii. l’autocertificazione resa dai soci, dal legale rappresentante e da eventuali procuratori, di non versare nelle **condizioni di decadenza** ex art. 9 LR 9/17 e smi;
 - iii. **comunicazione di avvenuta installazione ex DM 14/01/21** e relative ricevute di consegna;
 - iv. nomina e accettazione del **medico responsabile** dell’impianto radiologico;
 - v. nomina e accettazione dell’**esperto in radioprotezione**;
- **comunica** alla Società “De Marzio S.r.l.” che l’istanza presentata per l’ambito territoriale dell’ASL Bari, non può essere accolta, limitatamente al rilascio di accreditamento istituzionale di n. 1 RMN nella struttura ubicata in Gravina in Puglia (BA) alla via Casale n. 16, essendo interamente soddisfatto il relativo fabbisogno;
- **invita il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Bari, ai sensi dell’art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la citata struttura di specialistica ambulatoriale, al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi, generali e specifici previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A – REQUISITI GENERALI, B.01.01 e B.01.03 (colonna di sinistra) e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo delle grandi macchine – n. 1 RMN, comunicando l’esito alla scrivente Sezione.”.**

Con PEC del 03/10/2025, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. E/0541763 del 25/09/2025, il legale rappresentante della società ha riscontrato la prefata richiesta di integrazione documentale.

Con PEC del 25/11/2025, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG ha trasmesso la nota prot. 149068 di pari data, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n.E/673888 del 28/11/2025, comunicando quanto segue: “Con nota prot. n. 0521686/2025 del 25/09/2025 il Servizio Strategie e Governo dell’Offerta - Sezione Strategie e Governo dell’Offerta della Regione Puglia invitava

• il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA, "ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la citata struttura di specialistica ambulatoriale, al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi, generali e specifici previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A - REQUISITI GENERALI, B.01.01 e B.01.03 (colonna di sinistra) e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo delle grandi macchine - n. 1 RMN, comunicando l'esito alla scrivente Sezione";

Personale tecnico ispettivo del SISP AREA NORD in data 28/10/2025 ha provveduto ad effettuare sopralluogo presso la Struttura sanitaria specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagine con l'utilizzo di Grandi Macchine, ubicata Casale n. 16 in Gravina in Puglia (BA) dove è installata l'autorizzanda RMN PHILIPS, mod. MR5300, serial number 63632, intensità di campo magnetico 1,5 Tesla;

In coerenza con il citato incarico regionale la verifica ha riguardato il possesso dei requisiti minimi, generali e specifici previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A - REQUISITI GENERALI, B.01.01 e B.01.03 (colonna di sinistra) e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., connessi alla richiesta di autorizzazione all'esercizio di nuovo impianto RNM.

Sulla scorta dell'attività svolta, della documentazione acquisita, visionata e valutata, così come innanzi esplicitato, si comunica, che la Struttura sanitaria specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagine con l'utilizzo di Grandi Macchine, dove è installata l'autorizzanda RMN PHILIPS, mod. MR5300, serial number 63632, intensità di campo magnetico 1,5 Tesla (ex sez. B 01. 03 del R.R. 03/2010 e smi denominata "CENTRO DE MARZIO S.r.l.", sede operativa in Gravina in Puglia (BA) alla via Casale n. 16, per quanto di competenza del Dipartimento di Prevenzione della ASL BARI, POSSIEDE i requisiti minimi, generali e specifici previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A- REQUISITI GENERALI, B.01.01 e B.01.03 (colonna di sinistra).

Legale Rappresentante: Dott. Giuliano Caslini nato il 17/10/1953 a Carate Brianza (MB) e residente in Via Parco degli Ulivi n. 10 Finale Ligure (SV); Responsabile Sanitario: Claudio Madia (...), laureato in Medicina e Chirurgia (...), presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e specializzato in Radiodiagnostica presso l'Università degli Studi di Foggia (...), iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Bari (...).

Per tutto quanto innanzi esposto;

si propone di **rilasciare**, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio per l'attività specialistica ambulatoriale di **Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine – n. 1 RMN (PHILIPS, mod. MR5300, serial number 63632, 1,5 Tesla)**, in capo alla società **"CENTRO DE MARZIO S.r.l." (P. IVA 04392150720)** già autorizzata all'esercizio per n. 1 TC, nella struttura ubicata in **Gravina in Puglia, alla via Casale n. 16**, il cui **Direttore Sanitario è il Dott. Claudio Madia**, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Radiodiagnostica con le seguenti precisazioni:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente (oltre che al Comune, in relazione all'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza utilizzo di grandi macchine) le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente (oltre che al Comune, in relazione all'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza utilizzo di grandi macchine), ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto

autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di **rilasciare**, ai sensi dell'**art. 3, comma 3, lett. c)** e dell'**art. 8, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.**, l'**autorizzazione all'esercizio** per l'attività specialistica ambulatoriale di **Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine – n. 1 RMN (PHILIPS, mod. MR5300, serial number 63632, 1,5 Tesla)**, in capo alla società **"CENTRO DE MARZIO S.r.l." (P. IVA 04392150720)**, già autorizzata all'esercizio per n. 1 TC, nella struttura ubicata in **Gravina in Puglia, alla via Casale n. 16**, il cui **Direttore Sanitario è il Dott. Claudio Madia**, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Radiodiagnostica con le seguenti precisazioni:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente (oltre che al Comune territorialmente competente), in relazione all'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente (oltre che al Comune territorialmente competente), in relazione all'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*

Di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante della Società (pec: centrodemarziosrl@pec.it);
- al Direttore Generale dell'ASL BA
- al Dipartimento di Prev. dell'ASL BA;
- al Comune di Gravina in Puglia (BA).

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato mediante la piattaforma informatica **"Cifra2"**, composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;

- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 214/DIR/2025/00009

Sottoscrittori Proposta:

- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Il Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità
Mauro Nicastro